

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBONA, CASTAGNETO CARDUCCI, CECINA, ROSIGNANO M.MO, PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DELL'UFFICIO COMUNE DI PROTEZIONE CIVILE

TRA

i Comuni di Bibbona (LI), Castagneto Carducci (LI), Cecina (LI), Rosignano Marittimo (LI), in persona dei rappresentanti di seguito indicati, in conformità alle deliberazioni del consiglio Comunale di ciascun ente, con le quali è stata altresì approvata la presente convenzione:

1) MASSIMO FEDELI, nato a Bibbona (LI) il 30/08/1967 e domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto, e di stipularlo, non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del **COMUNE DI BIBBONA**, giusta i disposti del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in esecuzione della deliberazione del C.C. n.56 del 27/11/2014;

2) SANDRA SCARPELLINI, nata a Rosignano Marittimo (LI) il 14/12/1968 e domiciliata per la carica presso il Palazzo Comunale, la quale dichiara di intervenire al presente atto, e di stipularlo, non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del **COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI**, giusta i disposti del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in esecuzione della deliberazione del C.C. n.95 del 28/11/2014;

3) SAMUELE LIPPI, nato a Livorno il 12/05/1972 e domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto, e di stipularlo, non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del **COMUNE DI CECINA**, giusta i disposti del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in esecuzione della deliberazione del C.C. n.99 del 27/11/2014;

4) ALESSANDRO FRANCHI nato a Livorno il 28/05/1975 e domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto, e di stipularlo, non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del **COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO**, giusta i disposti del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in esecuzione della deliberazione del C.C. n.184 del 28/11/2014;

PREMESSO CHE

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il servizio nazionale di protezione civile attribuendo anche ai comuni specifiche competenze;
- il D.L. 59/2012 "Disposizioni urgenti per il riordino della **Protezione Civile**" è intervenuto in materia di protezione civile modificando in più punti la legge n. 225/1992;
- l'art. 8 della L.R.T. n. 67/2003 "*Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività*" dispone che *tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di protezione civile, come specificate nel capo I, salvo quanto previsto agli articoli 9 e 11, siano di competenza del comune.*
- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede che *al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni ...Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti.....*
- l'esperienza acquisita sugli eventi calamitosi, per i quali sono attivati piani di protezione civile nei vari comuni, ha evidenziato la necessità di un esercizio congiunto e coordinato di funzioni;
- la visione di "area" appare un opportuno strumento di sviluppo, promozione del territorio e impiego coordinato delle risorse.
- i Comuni della Provincia di Livorno facenti parte della Bassa Val di Cecina (Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo) intendono organizzare e gestire forma convenzionata il servizio di protezione civile ai sensi dell' art. 30 del T.U. Enti Locali per le seguenti finalità:
 - Il superamento della dimensione localistica comunale e l'uniformità di comportamento nei campi in cui si esprime l'attività del Comune;

Comune di Rosignano Marittimo
Comune di Rosignano Marittimo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0013178/2015 del 23/03/2015

Firmatario: SANDRA SCARPELLINI, Massimo Fedeli, Samuele Lippi, Alessandro Franchi

- La valorizzazione di risorse umane motivate secondo una logica organizzativa basata sul lavoro di squadra o di gruppo o di trasversalità della specializzazione;
- L'apertura a forme innovative di affidamento e gestione coordinata di funzioni, servizi e attività mediante l'utilizzo di:
 - delega di funzioni
 - costituzione di uffici unici, associati o in rete
 - coordinamento di iniziative comuni
- i Comuni oggetto della presente convenzione ritengono opportuno migliorare il servizio di protezione civile, attivando l'esercizio congiunto e coordinato dell'Ufficio Comune di protezione civile costituito presso il Comune di Rosignano Marittimo al fine di ottimizzare ulteriormente le risorse e le professionalità necessarie e fornire supporto ai Comuni associati nella gestione delle emergenze.

VISTA la Legge Regionale 68/2011 *"Norme sul sistema delle autonomie locali"*

VISTA la L. n. 225/1992 *"Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"*

VISTO il D.Lgs. 112/1998 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*

VISTA la L. n. 3/2001 *"Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione"*

VISTA la L.R.T. n. 67/2003 *"Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"*, così come modificata dalla L.R.T. 62/2014

VISTA la legge n.100/2012 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"*

si conviene e stipula quanto segue:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Con la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000, i comuni di Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona, Castagneto Carducci istituiscono un ufficio comune per l'esercizio delle funzioni di protezione civile sul territorio di competenza denominato "Ufficio Comune di Protezione Civile Comuni Livornesi Bassa Val di Cecina". L'ufficio comune garantisce l'erogazione del servizio indispensabile di protezione civile adempiendo agli obblighi previsti dalla legge di settore attualmente vigente, tramite attività di pianificazione, prevenzione e supporto ai Comuni nella gestione delle emergenze di protezione civile, nell'informazione alla popolazione e nel supporto ai sindaci in qualità di prima autorità di protezione civile.

Art. 2

(Enti partecipanti e ente responsabile)

Gli Enti partecipanti sono i comuni di: Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo.

Gli enti partecipanti individuano il Comune di Rosignano Marittimo quale Ente Responsabile della Gestione presso il quale sarà costituito l'ufficio comune per intraprendere le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

(Finalità)

1.- Gli Enti sottoscrittori intendono migliorare lo svolgimento del servizio di protezione civile di propria competenza, riconoscendone il carattere di servizio essenziale ai fini della tutela della incolumità delle

persone, dell'integrità dei beni e degli insediamenti. In particolare i comuni intendono migliorare, il livello di efficacia ed efficienza dell'organizzazione del suddetto servizio.

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio Comune e procedimenti amministrativi di competenza)

La gestione concerne le funzioni di erogazione ordinaria del servizio di protezione civile ai sensi degli articoli 1, 6, 8 e 15 della L. 225/1992, dell'art. 108 del D.Lgs. 112/1998, dell'art.12 della L. 265/1999, della L.R. 67/2003 e della L. 100/2012 tramite le seguenti attività:

- Rielaborazione e aggiornamento del piano unico intercomunale già approvato nel 2008 per il precedente Centro Intercomunale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 67/2003 e della L. 100/2012, che integra e sostituisce i singoli piani comunali;
- svolgimento delle attività di prevenzione di cui all'art. 4 della L.R. 67/2003 e della L.100/2012;
- organizzazione servizio di reperibilità unificato;
- gestione di centralino H24 per la ricezione delle chiamate di emergenza (anche tramite convenzioni con Associazioni di volontariato);
- gestione del sito web del Centro Intercomunale;
- formazione del personale addetto alla protezione civile;
- supporto ai Comuni per il superamento delle emergenze;
- gestione del post-emergenza: predisposizione e distribuzione modulistica censimento danni e assistenza ai Comuni associati per la compilazione, raccolta dei moduli compilati, attività di informazione al pubblico;
- effettuazione di campagne educative e informative rivolte alle scuole e alla popolazione in genere;
- rapporti con il volontariato;
- organizzazione e gestione delle esercitazioni;
- gestione della Sala Operativa coincidente con il COM;
- supporto ai sindaci durante l'emergenza anche nel caso di incidente rilevante ;
- redazione di progetti al fine di richiedere finanziamenti connessi all'esercizio associato della funzione di protezione civile;
- relazioni esterne con tutti gli enti (Comuni, Provincia Regione, Prefettura, Associazioni del volontariato ecc.) aventi specifiche funzioni, competenze e responsabilità nel campo della Protezione Civile.

L'ufficio comune avrà funzione di centro situazioni e Ufficio Comune di supporto durante l'emergenza.

L'Ufficio Comune avrà funzioni amministrative istruttorie e decisorie relative al funzionamento dello stesso Ufficio .

Resta inteso che le predette attività potranno subire modifiche ed integrazioni in relazione ad eventuali ulteriori aspetti inerenti l'iniziativa che si rendessero necessari per il buon fine della stessa ed in relazione a specifici indirizzi politici dei Sindaci dei comuni aderenti alla presente convenzione.

Art. 5

(Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni)

Resta di competenza dei Comuni: la gestione delle emergenze locali di protezione civile, le attività inderogabili in capo ai Sindaci come autorità di protezione civile, l'approvazione del piano intercomunale, tutto quanto previsto nel piano intercomunale di protezione civile per il superamento delle emergenze e tutto quanto non ricompreso nel precedente articolo 4.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 6

(Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune)

Per l'esercizio delle funzioni di protezione civile è costituito l'Ufficio Comune di Protezione Civile presso il Comune di Rosignano Marittimo, responsabile della sua gestione.

Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione meglio specificati anche nei successivi articoli, sono adottati dall'Ente responsabile della gestione, secondo la sua disciplina interna. Presso l'Ente responsabile della gestione sono distaccati ai sensi dell'art. 14 CCNL così come modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

Ogni ente aderente deve individuare uno o più referenti per lo sviluppo delle attività previste dalla presente convenzione.

Tale personale, in caso di necessità, potrà essere chiamato dal Responsabile Tecnico dell'Ufficio Comune a supportare lo stesso durante le emergenze.

Gli Enti di appartenenza del personale sopracitato sono tenuti a mettere a disposizione il personale distaccato all'Ufficio comune durante eventuali emergenze.

Il Sindaco del Comune responsabile della gestione può richiedere all'Ente di appartenenza l'eventuale precettazione del personale facente parte l'Ufficio Comune.

Per quanto non espressamente disciplinato l'ufficio comune funzionerà secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nel Comune presso cui è costituito.

Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento dell'ufficio comune con le proprie strutture, si riservano, se necessario, di adeguare i rispettivi regolamenti di organizzazione, disciplinando a tal fine i rapporti dell'ufficio con il resto dell'organizzazione comunale, in armonia con quanto stabilito dalla presente convenzione.

L'Ufficio Comune assolverà le sue funzioni avvalendosi di personale, mezzi e attrezzature, individuate all'interno dei comuni oggetto della presente convenzione, e secondo le modalità dettagliate nel piano intercomunale di protezione civile, nell'ottica di lavorare in sinergia, per il raggiungimento di un servizio efficiente ed efficace.

L'aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile prima di essere approvato dai singoli comuni deve ottenere l'approvazione del coordinamento dei sindaci dei comuni aderenti.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7

(Decorrenza, durata, recesso e scioglimento della convenzione)

La durata della presente convenzione è di anni 10 dalla data di stipula della presente convenzione, rinnovabile per espressa volontà dei Consigli Comunali; nelle more del rinnovo espresso da parte degli organi competenti, lo svolgimento della presente gestione sarà da intendersi prorogato.

Prima della scadenza, ciascun Comune può recedere dalla presente convenzione dandone preavviso a tutti i Comuni almeno sei mesi prima.

Il Comune che intende recedere anticipatamente dovrà corrispondere per intero la quota parte residua di partecipazione agli investimenti e quanto convenuto di spesa corrente fino al momento del recesso e per l'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione.

In caso di mancato accordo verrà provveduto con la liquidazione dell'importo residuale del valore dei cespiti ammortizzabili determinato al 31 dicembre dell'anno di recesso calcolato con i coefficienti previsti nel D.Lgs. 267/2000 (Tuel).

Alla presente convenzione potranno partecipare eventuali altri comuni, alle condizioni di cui al presente atto i quali dovranno partecipare alle spese di impianto dei servizi associati secondo i medesimi criteri di ripartizione indicati nel comma precedente.

Art. 8

(Organi di indirizzo e di gestione)

Con la sottoscrizione della presente convenzione sono istituiti i seguenti organi per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, di controllo, di coordinamento e di gestione dell'Ufficio Comune di Protezione Civile:

- a) Coordinamento dei Sindaci per lo svolgimento delle funzioni tipiche degli Organi di Governo;
- b) Comitato tecnico per lo svolgimento delle funzioni gestionali di cui all'art. 10.

Art. 9

(Il Coordinamento dei Sindaci)

E' istituito il Coordinamento dei Sindaci di cui fanno parte tutti i Sindaci degli Enti aderenti che possono farsi sostituire, in caso di impedimento alla partecipazione, da un Assessore del rispettivo Ente.

Il coordinamento dell'organismo è affidato al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo ed è convocato almeno una volta all'anno e comunque su richiesta motivata del Responsabile Tecnico dell'Ufficio Comune.

Il Sindaco del Comune di Rosignano M.mo convoca l'organo e ne dirige i lavori, rappresenta lo stesso in tutte le sue funzioni e attività,

Alle riunioni partecipa, con funzioni consultive, il Responsabile Tecnico dell'Ufficio Comune e/o il vice-responsabile.

Il Coordinamento dei Sindaci si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo che divengono vincolanti per i Comuni associati una volta recepiti dall'organo competente all'interno degli stessi Comuni.

Le sedute del Coordinamento sono valide con la presenza della metà più uno dei Sindaci e delle stesse viene redatto verbale.

I lavori del Coordinamento dei Sindaci sono comunicati periodicamente ai rispettivi Consigli Comunali.

Il Coordinamento dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:

- a) stabilisce le linee di indirizzo in ordine alla corretta applicazione della presente convenzione
- b) verifica il corretto funzionamento della gestione
- c) esamina le proposte di riorganizzazione dell'Ufficio Comune e le proposte di modifica del Piano Intercomunale di Protezione Civile, approvandone le procedure organizzative;
- d) approva il rendiconto di gestione di ciascun esercizio, nonché il preventivo di spesa per l'esercizio successivo predisposti dal Responsabile Tecnico dell'Ufficio Comune
- e) approva le scelte di carattere strategico

Art. 10

(Il Comitato tecnico)

E' istituito il Comitato Tecnico composto dai soggetti individuati dai singoli Enti quali referenti per la Protezione Civile nel numero di uno per ogni Ente associato, oltre al Responsabile Tecnico che lo presiede...

Il Comitato Tecnico ha il compito di riunirsi periodicamente, almeno tre volte l'anno, o comunque su richiesta motivata del Responsabile Tecnico dell'Ufficio Comune per svolgere le seguenti funzioni:

- a) Monitorare il funzionamento dell'Ufficio Comune di Protezione Civile nel suo complesso;
- b) Esaminare le proposte tecniche ed organizzative per migliorare il funzionamento dell'Ufficio, come del Piano Intercomunale di Protezione Civile
- c) Esaminare il rendiconto di gestione e il preventivo di spesa di ciascun esercizio che vengono successivamente inoltrati al Coordinamento dei Sindaci;

I referenti avranno anche il compito di:

- assicurare il flusso ed il trasferimento dei dati informativi relativi al proprio ambito territoriale al responsabile
- collaborare con il Responsabile Tecnico nella definizione delle procedure e dei mansionari relativi alle attività di protezione civile che restano in capo ai singoli comuni

Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della metà più uno dei referenti e delle stesse viene redatto apposito verbale.

Art. 11

(Il Responsabile Tecnico dell'Ufficio Comune)

Il Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo nomina il Responsabile Tecnico dell'Ufficio Comune e un vice-responsabile su indirizzo dei Sindaci e lo comunica alla Provincia, alla Regione ed ai Comuni firmatari entro i successivi 5 giorni. Nella organizzazione della gestione il Responsabile è sottoposto ai poteri di indirizzo del Coordinamento dei Sindaci.

Le Funzioni di direzione dell'Ufficio Comune di Protezione Civile e i procedimenti degli atti necessari al funzionamento dell'Ufficio Comune sono assicurati dal Responsabile Tecnico che assume le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90.

Al responsabile dell'ufficio comune sono attribuite le funzioni di gestione del personale assegnato all'ufficio stesso. Il personale distaccato presso l'Ufficio Comune, per quanto riguarda gli aspetti relativi al D.Lgs. 81/2008, rimarrà in carico all'Ente di appartenenza, che dovrà espletare tutti gli obblighi relativi al datore di lavoro. L'Ente di appartenenza dovrà provvedere altresì, agli aspetti assicurativi del personale distaccato.

Il Personale dell'Ufficio Comune, al momento del distacco, dovrà essere idoneo alla mansione ricoperta all'interno dello stesso.

Art. 12

(Risorse per la gestione, rapporti finanziari, garanzie, beni e strutture)

Per l'espletamento della funzione di cui al presente atto tutti i Comuni aderenti devono garantire all'ufficio comune, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza le risorse necessarie.

La spesa necessaria sarà ripartita fra i Comuni aderenti alla convenzione tramite un criterio approvato dai Sindaci che tenga conto del numero degli abitanti, della superficie per ogni territorio comunale nonché dall'apporto di:

- risorse umane all'attività del Ufficio Comune (compreso il servizio di reperibilità).
- beni mobili necessari all'attività del centro intercomunale (la cui valutazione sarà individuata dal Coordinamento dei Sindaci sulla base delle stime fatte dai propri uffici competenti).

A tal fine le risorse economiche e le dotazioni da assegnare per il funzionamento dell'Ufficio comune titolare della presente gestione sono determinate annualmente, in via preventiva, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento, dal Responsabile dell'ufficio comune, tenuto conto, anche, di eventuali contributi assegnati da Enti esterni a sostegno della gestione.

Sulla base della richiesta preventiva le Amministrazioni Comunali individuano annualmente le risorse da destinare per il funzionamento dell'ufficio comune in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione.

I singoli comuni trasferiscono le risorse economiche individuate nel proprio bilancio al Comune di Rosignano Marittimo per il funzionamento dell'Ufficio Comune.

Nell'eventualità la compartecipazione economica non venga versata da uno o più Enti convenzionati, entro 90 gg. dall'approvazione del proprio Bilancio e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, il Coordinamento dei Sindaci di cui all'art. 9 può deciderne l'esclusione dai servizi previsti dalla presente convenzione.

Il Responsabile Tecnico dell'Ufficio Comune trasmette al Coordinamento dei Sindaci, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione annuale di monitoraggio contenente i seguenti elementi:

- A) attività svolta nell'anno di riferimento
- B) risultati raggiunti e criticità riscontrate
- C) spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento della funzione
- D) utilizzazione dei contributi eventualmente concessi da Enti esterni con indicazione degli impegni assunti e delle attività svolte.

Il Responsabile Tecnico dell'ufficio comune trasmette altresì al Coordinamento una relazione semestrale contenente il rendiconto delle spese sostenute per la gestione nel semestre di riferimento. La compartecipazione economica ad eventuali spese di investimento concernenti le dotazioni necessarie al funzionamento ordinario dell'Ufficio Comune, e per gli acquisti di beni e servizi di carattere straordinario, è stabilita sulla base di un capitolato tecnico, approvato dai Sindaci, in cui devono essere indicati:

- attrezzature e risorse e loro valore
- piano finanziario
- modalità di ammortamento

Art. 13

(Organizzazione della gestione e dotazione di personale)

Ai fini del funzionamento dell'Ufficio Comune sia come Centro Situazioni che come supporto alle amministrazioni in emergenza, ci si avvarrà del seguente personale:

- n. 1 Responsabile Tecnico
- Personale dell'Ente capofila che assicurerà un'apertura dell'Ufficio Comune per 36 ore settimanali
- Personale distaccato individuato dagli altri Comuni associati che dovrà prestare la propria opera presso il Ufficio Comune per almeno n. 36 ore settimanali complessive
- n. 1 reperibile H24 individuato nei Tecnici Reperibili e adeguatamente formati, delle squadre di Reperibilità dei Comuni di;
 - o Rosignano M.mo (31 turni/anno),
 - o Cecina (20 turni/anno)
 - o Castagneto C.cci (10 turni/anno)

Il personale come sopra individuato farà parte dell'Unità di Crisi a supporto dei Comuni associati in emergenza

Nell'ambito della organizzazione della gestione, l'Ufficio Comune provvede altresì ad assicurare:

- l'aggiornamento periodico del personale proprio e dei comuni coinvolti nelle attività di protezione civile, relativamente alle procedure o nuove disposizioni adottate in materia;
- la periodica verifica delle procedure contenute nei mansionari adottati in attuazione del piano intercomunale di protezione civile o negli atti esecutivi della presente convenzione

Le procedure vengono approvate dal Coordinamento dei Sindaci e recepite da ciascun Ente nell'ambito della propria organizzazione.

Art. 14

(Modalità di riparto eventuali contributi)

Le modalità di riparto tra i Comuni aderenti alla presente convenzione e la destinazione per cui si intendono utilizzare gli eventuali contributi per la gestione, concessi in base alla legge regionale n. 68/2011 o in base ad altra normativa vigente o futura a sostegno della gestione convenzionata, avverranno con il medesimo criterio dell'imputazione dei costi secondo criteri di proporzionalità, tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dal comune sede dell'ufficio comune portandoli in detrazione alle spese ordinarie di funzionamento, e comunque destinati a sostegno del complesso delle gestioni associate.

È affidata al Coordinamento dei Sindaci, la risoluzione di problematiche attinenti lo svolgimento della gestione o l'interpretazione della convenzione.

Eventuali altri contributi assegnati ai singoli comuni vengono trasferiti e utilizzati dall'ufficio comune esclusivamente per quel comune e per le finalità per cui ha ottenuto il finanziamento.

Eventuali risorse finanziarie accessorie assegnate all'ufficio comune da un singolo comune, saranno utilizzate dall'ufficio comune esclusivamente per quanto indicato da quel comune.

Art.15

(Costituzione e attività del Centro Intercomunale di Supporto)

Ai fini del conferimento di cui al presente articolo, l'Ufficio Comune svolgerà le funzioni di centro operativo intercomunale di supporto comprende gli adempimenti specificati nel Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/2004

Le modalità di organizzazione saranno definite dall'ente delegato in modo da garantire una operatività dell'Ufficio Comune adeguata rispetto alle attività di competenza, con la previsione del rientro/permanenza in ufficio ove anche uno solo dei comuni associati si trovi in situazione di emergenza.

Art. 16

(Sala operativa intercomunale)

Il Comune di Rosignano Marittimo provvede all'organizzazione della sala operativa intercomunale presso la sede della Polizia Municipale del Comune di Rosignano Marittimo posta in Piazza del Mercato a Rosignano Solvay dotata delle apparecchiature necessarie, tra cui in particolare gli strumenti di comunicazione, di seguito specificati: radio intercomunale telefono e fax. La funzionalità della sala operativa intercomunale sarà garantita dall'ente capofila, oltre che con il personale messo a disposizione da ciascun ente firmatario.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

1.- Per quanto non previsto nel piano intercomunale di protezione civile, le funzioni attribuite all'ufficio comune sono regolate da una disciplina regolamentare uniforme alla cui elaborazione provvede l'ufficio comune ; tale attività è svolta in rapporto con i referenti dei singoli comuni di cui all'art. 10 della presente convenzione.

2.- I comuni convenzionati si impegnano a dare attuazione alla presente convenzione e al piano di protezione civile intercomunale. In particolare tali modifiche saranno adottate ove necessarie alla operatività dei mansionari e delle procedure di cui al piano intercomunale

Art. 18

(Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Art. 19**(Norme transitorie)**

I costi di gestione per l'anno 2014 sono quantificati in via presuntiva come da prospetto allegato al presente atto, da ricomprendere nel piano finanziario da rielaborare, e salvo conguaglio.

Art. 20**(Esenzioni per bollo e registrazione)**

Per gli adempimenti, inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.

Atto redatto, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

Atto che si compone di pagine n.9 (nove), che viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art.15 della L.n.241/90, come modificato dal D.L. n.179/2012 convertito con modificazioni nella L.n. 221/2012.

Il presente atto viene inserito nel Repertorio dei Contratti del Comune di Rosignano Marittimo al n.12447 con la data dell'ultima sottoscrizione digitale apposta dal Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo.

Comune di Bibbona

Comune di Castagneto Carducci

Comune di Cecina

Comune di Rosignano Marittimo